



**Città Metropolitana di Genova**  
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
AVVALIMENTO LEGGE REGIONALE N. 15/2015

**Prot. Generale N. 0074174 / 2015**

**Atto N. 3441**

**OGGETTO: NULLA OSTA n° NO02376 Richiedente: COMUNE DI LEIVI Corso d'acqua: T. RUPINARO Località: CASELLOTTO Comune: LEIVI**

In data 14/09/2015 il dirigente, nella sua qualità di responsabile del CONTROLLO E GESTIONE DEL TERRITORIO - DERIVAZIONI IDRICHE, adotta la seguente Determinazione Dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visti l'Art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

in relazione all'istanza presentata dal *COMUNE DI LEIVI - Via IV NOVEMBRE 1 - LEIVI (GE)*, in data 01/06/2015 PROT. 49011 corredata dai seguenti elaborati:

- relazione idraulica a firma Dott. Ingg. Stefano Sturla e Sergio Brizzolara;
- n° 2 elaborati progettuali a firma Dott. Ingg. Stefano Sturla e Sergio Brizzolara;

**VISTA** la legge regionale 10 aprile 2015, n. 15, con particolare riferimento all'articolo 10, comma 6, che consente alla Città Metropolitana di avvalersi a titolo gratuito del personale trasferito per la conclusione delle procedure e delle attività riassorbite dalla Regione, sulla base dell'accordo sottoscritto in data 30 giugno 2015.

**VISTO** il T.U. approvato con R.D. 25 luglio 1904, n° 523 - "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e successive modifiche ed integrazioni con particolare riguardo agli art. dal 93 al 101;

**VISTA** la L.R. n° 9 del 28 gennaio 1993 "Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183" e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTA** la L.R. n° 18 del 21 giugno 1999 - Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia. Pubblicata nel B.U. Liguria 14 luglio 1999, n. 10, - con particolare riguardo all'art. 3 - e agli art. 96-97-98-99-100-101-101bis;

**VISTO** il Regolamento Regionale 14 Luglio 2011 n° 3 - Regolamento recante disposizioni in materia di tutela delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua;

**VISTA** l'insussistenza in capo al soggetto responsabile dell'adozione del presente provvedimento, di condizioni, anche potenziali, di cui agli art. 6 bis del D.Lgs 241/90, nonché artt. 6 e 7 del DPR 62/2013, che prevedono l'astensione alla partecipazione al procedimento in caso di "conflitto di interessi";

**VISTO** il Piano di Bacino Stralcio sul rischio idrogeologico relativo agli ambiti 16 approvato con D.C.P. n. 3 del 29/1/2003 e successive modifiche ed integrazioni;

**CONSIDERATO** che le opere previste consistono in ricostruzione di briglia e di tratti di murature d'argine asportati nel corso degli eventi alluvionali del 10-11/11/2014 avvenuta a in SOMMA URGENZA come da verbale in data 25/11/2014;

**CONSIDERATO** che il corso d'acqua denominato T. RUPINARO appartiene al reticolo idrografico del *Ambito 16* ed ha bacino imbrifero superiore a 1 km<sup>2</sup> e secondo la classificazione contenuta nel Regolamento Regionale 3/2011 appartiene ai corsi d'acqua di PRIMO LIVELLO;

**CONSIDERATO** che la normativa di Regolamento Regionale 3/2011 prevede Art. 7 la possibilità di realizzare opere all'interno o in prossimità degli alvei a condizione che le stesse non riducano la capacità di deflusso delle portate di piena con tempi di ritorno assegnati;

**VISTA** la relazione idraulica summenzionata nella quale si afferma che le opere non hanno sostanzialmente modificato le quote della testa della briglia e degli argini;

**CONSIDERATO** che l'intervento eseguito consistente ricostruzione di briglia e di tratti di murature d'argine asportati nel corso degli eventi alluvionali del 10-11/11/2014 è conforme alla normativa di Piano di

Bacino/Regolamento regionale 3/2011 - Art. 7”.

**AUTORIZZA in SANATORIA**

Ai sensi del R.D. 523/1904 art. 93 e seguenti, ai soli fini idraulici e salvi i diritti dei terzi, i lavori per “ *LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RICOSTRUZIONE DI UNA BRIGLIA E IL RIPRISTINO DI BREVI TRATTI DI ARGINE IN SPONDA DESTRA - CORSO D'ACQUA: TORRENTE RUPINARO - COMUNE: LEIVI - Pratica Sportello Semplice: 576/2015 in Comune di LEIVI in fregio al T. RUPINARO*” sulla base degli elaborati progettuali allegati, vistati dallo scrivente Ufficio, uniti agli atti del procedimento.

- a) Come già evidenziato nella comunicazione di adempimento delle prescrizioni relative al Progetto Preliminare di mitigazione del rischio del tratto di fondovalle del torrente Rupinaro e dei tratti terminali dei suoi principali affluenti con messa in sicurezza (lato ponente) della Città di Chiavari proposto dai Comuni di Chiavari e Leivi inviata al Comitato tecnico di bacino dell'Autorità di bacino di rilievo regionale in data 12/03/2015 la citata briglia dovrà mantenere la funzionalità di “vasca di accumulo dei materiali” e pertanto dovrà essere predisposto idoneo piano di manutenzione;
- b) La manutenzione dovrà essere effettuata ogni qual volta le condizioni di riempimento ne riducano sensibilmente la funzionalità;
- c) Dovrà essere predisposta specifica segnaletica di divieto di scarico di materiali all'interno della briglia onde mantenere le condizioni di funzionalità
- d) Dovranno essere rimossi i residui di tagli di pulizia (canne e altri materiali) presenti all'interno della briglia il giorno 27/08/2015 (data del sopralluogo)
- e) dovranno, in ogni caso essere sempre mantenute, a cura del richiedente, le condizioni di deflusso su cui è stato basato lo schema di verifica idraulica, attuando, quando necessario ed almeno con cadenza annuale, interventi di manutenzione e pulizia del tratto di corso d'acqua relativo alle opere in progetto;
- f) i lavori di manutenzione saranno soggetti ad autorizzazione/comunicazione ai sensi della normativa vigente;
- g) il richiedente sarà responsabile a tutti gli effetti, civili e penali, della stabilità delle opere eseguite e della loro manutenzione, ordinaria e straordinaria, anche nel caso di danni provocati dal regime idraulico del torrente;
- h) il richiedente terrà in ogni modo manlevata ed indenne questa Amministrazione da qualunque reclamo, spesa o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato o subisse danni per effetto della esecuzione o mancata manutenzione delle opere autorizzate, ed a tal fine, dovrà adottare, a sua cura e spese, tutti gli accorgimenti atti ad evitare danni presenti e futuri a terzi;
- i) saranno a totale carico del richiedente tutte le modifiche alle opere, nonché le maggiori spese che potranno derivare dalla presenza nel torrente delle stesse, che si rendessero necessarie, a parere di questa Amministrazione, per migliorare il deflusso delle acque all'atto della eventuale esecuzione di lavori di sistemazione idraulica del corso d'acqua;
- j) il richiedente dovrà provvedere, ai sensi delle vigenti norme di legge quale proprietario di opere interessanti un corso di acqua pubblico, pro-quota in comunione agli altri Enti e privati interessati, ai lavori ordinari e straordinari di manutenzione delle sponde e di sgombero e pulizia dell'alveo dell'intero corso d'acqua ed in particolare dovrà, a sua cura e spese, mantenere sempre sgombero e libero il tratto di greto interessato dall'opera autorizzata, al fine di assicurare il normale deflusso delle acque del torrente.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

RAMELLA AGOSTINO

Con la sottoscrizione il dirigente attesta di avere esaminato l'istruttoria preordinata all'adozione del presente provvedimento e ritiene che sussistano le condizioni per adottare l'atto nel pieno rispetto della regolarità e correttezza amministrativa.

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

Ai sensi dell'articolo 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

**Attestazione di esecutività**

La determinazione dirigenziale è diventata esecutiva, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del TUEL d.Lgs 267/2000 o dell'art. 77, comma 4, del Regolamento Provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, dal 23 settembre 2015

f.to Il Segretario Generale o suo delegato

Genova, li 23 settembre 2015

**Certificato di pubblicazione**

La determinazione dirigenziale è pubblicata all'Albo Pretorio On Line della Città Metropolitana di Genova dal **23 settembre 2015** al **08 ottobre 2015**